

**ALLEGATO D**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**PER UN SERVIZIO COMPRENDENTE LA PREDISPOSIZIONE DI BANCHE DATI DI QUIZ PER**

**PROVE PRESELETTIVE E L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PROVE PRESELETTIVE E DI**

**PROVE SCRITTE DI PROCEDURE CONCORSUALI – CIG 7192630A09**

**TRA**

**l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.

181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella

persona di Mario Giovanni MELAZZINI, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di

Direttore Generale e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana

del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 17

novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011

dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18

novembre 2016, al n. 1347 come confermato, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del

decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2006, n. 286, con decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017,

vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del

bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141;

**E**

la \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,

Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona del Sig.

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,

il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei

necessari poteri di firma.

(ovvero in caso di Procuratore:) in qualità di Procuratore di \_\_\_\_\_,

munito dei necessari poteri di firma giusta procura come espressamente citata

nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

#### **PREMESSO CHE**

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

*Contratto*, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente *Contratto* fra le *Parti*;

- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica \_\_\_\_\_,

come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della

gara per l'affidamento dei servizi di \_\_\_\_\_ CIG

\_\_\_\_\_, e contraente del presente *Contratto*;

- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma al Sig.

\_\_\_\_\_, conferita dal \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,

autenticata nella firma dal Notaio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ in data

\_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_, registrata all'Agenzia delle Entrate –

Ufficio di \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (solo in caso di firma del *Contratto*

da parte di un Procuratore del *Fornitore*);

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'*AIFA* o l'*Aggiudicatario*;

- *Parti*, indica congiuntamente l'*AIFA* e l'*Aggiudicatario*;

- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. AA/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e i

relativi allegati, con la quale l'*AIFA* ha invitato i candidati prescelti a presentare le

offerte nella gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente *Contratto*;

- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla *Lettera d'invito*;

- *Relazione Tecnica*, indica la Relazione Tecnica presentata dal *Fornitore* nel corso

della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente *Contratto*;

- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal *Fornitore* nel corso

della gara per l'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente *Contratto*;

- Servizi, indica l'oggetto del presente *Contratto* di cui all'art. 2, inclusivo delle forniture previste;

- Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari, indica la dichiarazione  
firmata dal *Fornitore* in merito in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;

- Atto di designazione del Responsabile esterno al trattamento dei dati, indica la nota di designazione da parte di AIFA del responsabile esterno al trattamento dei dati, firmata dal *Fornitore* per accettazione in data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_ ;

- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ovvero il deposito in contanti di € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ sul c/c AIFA;

- *Certificazioni/requisiti ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art.*

---

*93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016:*

---

*in data ;*

- Polizza Assicurativa n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ;

- n. \_\_\_\_\_ *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la  
dichiarazione/i, firmata/e dal *Fornitore* e dai propri incaricati in merito in  
data \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_;

b) l'AIFA, con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha indetto una procedura di gara  
tramite RdO per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art .  
36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., di un servizio  
comprendente la predisposizione di banche dati di quiz per prove preselettive e

l'organizzazione e gestione di prove preselettive e di prove scritte di procedure

concorsuali, per un importo complessivo a base d'asta di euro 200.000,00

(duecentomila/00), oltre IVA, avviata con Lettera di invito num. prot.

\_\_\_\_\_/P del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'*Aggiudicatario* è

risultata quella "economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo";

d) con determina DG n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è stato autorizzato l'affidamento

mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore della società \_\_\_\_\_ per

un servizio comprendente la predisposizione di banche dati di quiz per prove

preselettive e l'organizzazione e gestione di prove preselettive e di prove scritte

di procedure concorsuali;

e) con nota num. prot. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, l'aggiudicazione veniva

regolarmente notificata alla \_\_\_\_\_ secondo quanto disposto dall'articolo

76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del MePA;

f) l'*Aggiudicatario* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la

partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art.

80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da

parte di *AIFA* ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii.. L'*AIFA* procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011,

sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

**Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti

i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto*

nonchè le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi

(Allegato 1 al Bando MePA “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”).

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si

richiamano le condizioni generali di contratto di cui all’Allegato 1 al Bando MePA

predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l’Allegato 2

Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l’Allegato 3

Patto di integrità, l’Allegato 35 Capitolato Tecnico - Servizi per l’Information

Communication Technology) nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla

*Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall’AIFA e

quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a

scelta dell’AIFA la normativa ritenuta dall’AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso

per brevità anche “Codice”), la disciplina generale e speciale che regola gli

acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa

prodotti dall’AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali

modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o

abrogate per comune volontà dell’AIFA e dell’*Aggiudicatario*, nonché per effetto di

norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in

vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

## **Art. 2 – Oggetto del Contratto**

1. Con il presente *Contratto* l'*AIFA* affida all'*Aggiudicatario*, che accetta, l'esecuzione dei un servizio comprendente la predisposizione di banche dati di quiz per prove preselettive e l'organizzazione e gestione di prove preselettive e di prove scritte di procedure concorsuali.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel *Capitolato Tecnico* e nella *Relazione Tecnica* di cui in Premessa cui integralmente si rimanda e in appresso riassunti:

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Contratto* le seguenti forniture e/o servizi migliorativi, offerti in sede di gara dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA*:

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

#### **Art. 3 – Durata del Contratto**

1. Il presente *Contratto* avrà durata a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2018, salva diversa indicazione dell'*AIFA* e comunque fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2. E' facoltà dell'*AIFA* disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i *Servizi* oggetto del presente *Contratto*, ove non esauritosi al 31 dicembre 2018.

4. Viene espressamente prevista la facoltà dell'*AIFA* di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo previsto varia in funzione di quanto di seguito indicato, come da *Offerta Economica* presentata dal *Fornitore contraente* nell'ambito della procedura di gara:

a) € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) + IVA, per ogni singola sessione di prova preselettiva effettuata.

Al *Fornitore contraente* verrà erogato un corrispettivo "a consumo" pari al predetto importo di € \_\_\_\_\_, offerto per tale servizio, per il numero effettivo delle sessioni di prova preselettiva richieste e regolarmente effettuate.

L'*AIFA* garantisce un minimo di n. 5 prove preselettive. In ogni caso il corrispettivo massimo per tale servizio/fornitura non potrà superare l'importo di € 170.000,00 (centosettantamila/00) oltre IVA (trattasi di importo massimo non garantito).

b) € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) + IVA, per ogni singolo concorso che prevede n. 2 prove scritte.

Al *Fornitore contraente* verrà erogato un corrispettivo "a consumo" pari al predetto importo di € \_\_\_\_\_, offerto per tale servizio, per il numero effettivo dei concorsi regolarmente effettuati.

L'AIFA garantisce un minimo di n. 5 concorsi.

In ogni caso il corrispettivo massimo per tale servizio/fornitura non potrà superare l'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA (trattasi di importo massimo non garantito).

Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Aggiudicatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.



5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28

marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità

dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché

al rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n.

50/2016.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di

conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal

responsabile unico del procedimento.

**Il certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data

di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'*AIFA* procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011,

sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del

corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia;

nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di

diritto, salvo il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, che verrà

emessa al completamento di ogni prova preselettiva e/o di ogni concorso inclusivo

di n. 2 prove scritte, la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG

\_\_\_\_\_, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale

in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n.

08703841000.

**A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA**

**rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split**

**payment in materia di scissione dei pagamenti.** Pertanto le fatture emesse a far

data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”, nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella “scissione dei pagamenti” non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell’editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell’obbligo dell’emissione delle fatture alla PA con “scissione dei pagamenti” anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d’imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l’Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell’Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all’invio della fattura elettronica, il *Fornitore contraente* si obbliga ad inviare all’indirizzo pec: [protocollo@aifa.mailcert.it](mailto:protocollo@aifa.mailcert.it) un prospetto dettagliato con l’indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: “**Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_ , CIG n. \_\_\_\_\_ , Fornitore \_\_\_\_\_**”, riportante il numero

della fattura cui si riferisce, il CIG del presente *Contratto* ed il nome del Fornitore.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

11. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione

della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'*Aggiudicatario* è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'*Aggiudicatario* dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio**

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone

l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale ovvero dal Settore Risorse Umane dell'*AIFA*, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'*AIFA*, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'*AIFA* il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Aggiudicatario*.

#### **Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, *AIFA* nomina il Sig. \_\_\_\_\_ quale proprio Direttore dell'esecuzione del

*Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. \_\_\_\_\_ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'*AIFA* per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

#### **Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

#### **Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi .

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle

*Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

#### **Art. 9 – Garanzia definitiva**

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ( \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ), pari al \_\_\_\_ % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a

garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore contraente* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore contraente*.

#### **Art. 10 – Penali**

1. Qualora l'AIFA riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella *Lettera di Invito* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'Aggiudicatario le seguenti



	penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:	
	- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per il caso ogni giorno di ritardo	
	nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore proporzionali	
	rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.	
	- 100,00 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna della banca dati quiz	
	richiesta;	
	- 200,00 euro per ogni quiz contestato e giudicato definitivamente erroneo che non	
	determina l'annullamento della sessione preselettiva e dell'intera procedura;	
	- 10.000,00 euro in caso di quiz contestati e giudicati definitivamente erronei tali da	
	determinare l'annullamento della sessione preselettiva e dell'intera procedura;	
	- 100,00 euro ogni 30 minuti di ritardo rispetto all'orario preventivato per l'inizio di	
	ogni singola sessione di prova preselettiva.	
	2. In ordine all'esecuzione dei <i>Servizi</i> oggetto del presente <i>Contratto</i> saranno	
	applicate altresì, a discrezione dell' <i>AIFA</i> , le penali contemplate nelle Condizioni	
	Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.	
	3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo	
	netto del <i>Contratto</i> , fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove	
	l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto	
	del <i>Contratto</i> , l' <i>AIFA</i> potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.	
	4. L' <i>AIFA</i> potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli	
	importi dovuti al <i>Fornitore contraente</i> a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua	
	insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di	
	diffida o di azione legale.	
	5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al <i>Fornitore contraente</i> per	
		Pagina 17 di 32

iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'*AIFA* ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

#### **Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1,

comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Aggiudicatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'*AIFA* deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso L'*Aggiudicatario* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi

pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### **Art. 12 – Risoluzione dal Contratto**

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* o del credito ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* all'*Aggiudicatario*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso

di reiterato inadempimento da parte dell'*Aggiudicatario* anche a uno solo

degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti

aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti

dell'*Aggiudicatario* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare

pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi

altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli

obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo

quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di

tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di

aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it),

alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di

condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento

recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice

di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA*. Ai sensi dell'art. 2, comma 3

del D.P.R. citato, l'*Aggiudicatario* si impegna a osservare e a far osservare ai

propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per

quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi

previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri

dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione

degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può

costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio

dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà

	per iscritto al <i>Fornitore contraente</i> il fatto, assegnando un termine non	
	superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.	
	Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l' <i>AIFA</i>	
	procederà alla risoluzione del presente <i>Contratto</i> .	
	In ogni caso l' <i>AIFA</i> avrà la facoltà di risolvere il presente <i>Contratto</i> in tutti i casi di	
	cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.	
	2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente <i>Contratto</i> , il	
	<i>Fornitore contraente</i> , oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale,	
	sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori	
	spese alle quali l' <i>AIFA</i> dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale,	
	fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al <i>Fornitore</i>	
	<i>contraente</i> e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione	
	in sede penale.	
	<b>Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del</b>	
	<b>Subappalto</b>	
	1. E' fatto divieto all' <i>Aggiudicatario</i> di cedere, a qualsiasi titolo, il presente	
	<i>Contratto</i> a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art.	
	106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'aggiudicatario iniziale succeda, per	
	causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,	
	fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che	
	soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi	
	altre modifiche sostanziali al <i>Contratto</i> e non sia finalizzato ad eludere	
	l'applicazione del Codice.	
	2. È fatto assoluto divieto al <i>Fornitore contraente</i> di cedere l'esecuzione, anche	
	parziale, dei Servizi.	
		Pagina 22 di 32

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

(*ovvero in caso di subappalto previsto in sede di Offerta dall'Aggiudicatario:*) E' consentito il subappalto dei servizi di \_\_\_\_\_ di cui all'art. 2 punto \_\_\_\_\_ che precede nei confronti della società \_\_\_\_\_,

giusta richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal *Fornitore contraente* con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, assunta al

protocollo AIFA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ contenente in allegato la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore* che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,

società o consorzio.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, la presente autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'*AIFA* alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'*AIFA*.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'*AIFA*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'*AIFA* non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando Mepa citato al precedente art. 1.

#### **Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano



copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo

l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

#### **Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Mario Giovanni Melazzini;

b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente "Responsabile esterno al trattamento dei dati"*, con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003, come da atto di designazione citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*;

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento

delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente designato "*incaricato al trattamento*".

4. L'*Aggiudicatario* si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

6. L'*Aggiudicatario* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente Contratto.

**Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'*Aggiudicatario* si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'*Aggiudicatario* da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'AIFA invita per iscritto l'Aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AIFA procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'Aggiudicatario, nessuna esclusa.

6. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del

personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

#### **Art. 17 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 18 – Imposta di bollo**

1. Sono a carico dell'*Aggiudicatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

2. L'*Aggiudicatario* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: [protocollo@aifa.mailcert.it](mailto:protocollo@aifa.mailcert.it) di copia del presente *Contratto* con l'applicazione delle marche da bollo dovute, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente *Contratto* ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) articoli e n. 1

	(una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'Aggiudicatario. Esso è	
	redatto su ____ (____) pagine complessive ed è sottoscritto mediante	
	apposizione di firma digitale da AIFA e dall'Aggiudicatario.	
	Letto, firmato e sottoscritto digitalmente	
	<b>Agenzia Italiana del Farmaco</b> _____	
	Firm.to digitalmente Firm.to digitalmente	
	(Mario Giovanni Melazzini) (____)	
	Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto	
	Il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante legale p.t. (ovvero in	
	caso di firma del contratto da parte del procuratore) Procuratore munito dei	
	necessari poteri dell'Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta	
	conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti	
	richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto	
	dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver	
	particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.	
	In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di	
	seguito elencate:	
	Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici	
	Art. 2 – Oggetto del Contratto	
	Art. 3 – Durata del Contratto	
	Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento	
	Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio	
	Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore	
	Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro	
		Pagina 31 di 32

